



**OSPEDALE  
EVANGELICO  
INTERNAZIONALE - GENOVA**

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto



**Università  
di Genova**

**ACCORDO ATTUATIVO TRA  
L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
E  
L' OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO  
PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO DEGLI  
STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E  
FARMACEUTICHE**

**TRA**

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale 0075415100, di seguito denominata Università, in persona del Magnifico Rettore Prof. FEDERICO DELFINO, nato a Savona il 28/02/1972, per la carica domiciliato in Genova, Via Balbi 5

**E**

L'Ospedale Evangelico Internazionale, con sede legale in Genova, Salita Superiore S. Rocchino 31a, 16122 Genova, CF e P. IVA 00656740107, rappresentata dal Dott. Alessio PARODI, nato a Genova il 14.05.1964, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (da qui O.E.I.)

**PREMESSO CHE**

- 
- a) l'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e s.m.i., introduce un nuovo sistema di rapporti di collaborazione e di coordinamento tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, in materia di assistenza e di formazione del personale;
  - b) l'art. 1 del D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 ("Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419") stabilisce che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio;

- c) il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 che dà attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU Serie Generale n.32 del 9-2-2016);
- d) l'art. 8 della L.R. 20.1.2005 ("Disciplina dei rapporti fra la regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502") stabilisce che con la stipula di appositi protocolli attuativi del Protocollo generale d'intesa Regione-Università, la Regione e l'Università disciplinano, tra l'altro, i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario (comma 1, lett. g);
- e) il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di laurea è determinato ogni anno, con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, e che in ogni caso il numero effettivo degli ammessi non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento;
- f) con Decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 29.3.2001 sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000 ("Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica");
- g) con Decreti Interministeriali del 2.4.2001 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità ha definito rispettivamente le classi dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica per le professioni sanitarie;
- h) l'art. 2 dei citati decreti del 2.4.2001 stabilisce che la formazione prevista dai predetti corsi avvenga nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni e che a tal fine debbano essere stipulati appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università, a norma dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
- i) con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19.2.2009 vengono definite, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;
- j) la L. 1.2.2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per

l'istituzione dei relativi ordini professionali" stabilisce all'art. 2 i requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e del percorso formativo per l'ottenimento del titolo di studio, e all'art. 6 l'articolazione del personale laureato appartenente alle professioni sanitarie;

- k) in particolare, l'art. 2 della L. 1.2.2006, n. 43 stabilisce che il percorso formativo per l'ottenimento del titolo di studio deve svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le Università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l) le intese intercorse tra la Regione e l'Università per la formazione del personale delle professioni sanitarie dovranno trovare successiva attuazione nell'ambito di protocolli attuativi tra Università, Aziende, Enti ed Istituti individuati come sede formativa;

## **VISTI**

- Il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- il vigente Regolamento generale di Ateneo;
- il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- il vigente Regolamento di Ateneo per gli Studenti;
- il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;
- il Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 (di seguito denominato Protocollo d'intesa) per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie, firmato in data 4.4.2017, ed in particolare l'art. 3 (Attività didattica) CAPO I – Principi generali e l'art. 14 (Partecipazione del personale sanitario all'attività didattica ) CAPO III – Personale;
- il Decreto Ministeriale 3.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- i Decreti Interministeriali del 8.1.2009 e del 9.2.2009 di definizione rispettivamente delle classi di laurea magistrale e delle classi di laurea delle professioni sanitarie;
- la Legge 24.6.1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18 norma in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché di delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e s.m.i,
- il regolamento 2016/679/UE e dal d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106;
- la Convenzione tra il Ministero della Salute e la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Genova, per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti in un paese comunitario o extracomunitario stipulata in data 14 ottobre 2010;
- Il DM n. 445 del 19/10/2001 “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.”
- Il DM n. 58 del 09/05/2018 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo”
- La DGR n° 913 del 10/11/2020 recante ”Attività di Tirocinio degli studenti dei corsi di laurea della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche presso Aziende/enti/istituti del Servizio Sanitario Regionale”

## **CONSIDERATO CHE**

---

si intende stipulare la Convenzione tra la O.E.I. e l'Università per garantire la formazione degli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di alta formazione e di aggiornamento professionale della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche che svolgono presso O.E.I. esclusivamente attività di tirocinio professionalizzante o abilitante

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Principi generali)**

1. Le premesse e gli allegati al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. In conformità al Protocollo d'intesa di cui alle premesse, Università e O.E.I. concordano nel riconoscere come finalità generali del presente accordo:
  - a) il collegamento tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria e ospedaliera;
  - b) la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi o di singoli operatori sanitari;

### **Articolo 2 (Istituzione e organizzazione dei corsi di studio)**

1. I corsi di laurea, laurea magistrale finalizzati alla formazione delle figure professionali dell'area medico - sanitaria sono istituiti e attivati dall'Università sulla base della programmazione regionale, su proposta della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, anche con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre Scuole.
2. I Master, i corsi di Perfezionamento, i corsi di aggiornamento professionale sono istituiti e attivati dall'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati.
3. L'attività formativa prevista nell'ambito dei corsi di studio di cui al comma 1 e 2, necessaria all'acquisizione di specifiche competenze, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'intesa Università-Regione, è svolta presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nonché presso Istituzioni private accreditate dalla Regione Liguria all'uopo convenzionate con l'Università degli Studi di Genova, oltre che presso strutture dedicate messe a disposizione dall'Università.

## **CAPO I**

### **CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, CORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE CHE SVOLGONO PRESSO O.E.I. ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE E/O ABILITANTE**

## **Articolo 3**

### **(Attività di tirocinio e di tesi)**

1. Le attività professionalizzanti di cui al presente articolo degli studenti dei corsi di laurea afferenti alle classi L/SNT, laurea magistrale afferenti alle classi LM/SNT, Laurea Magistrale a Ciclo unico, dei Master, Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale di area medica, attivati dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, possono essere svolte anche in strutture idonee messe a disposizione da O.E.I.
2. Al fine di garantire adeguati risultati di apprendimento il consiglio del corso di studio (Comitato di gestione, nei casi di Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale) individua le strutture sede di tirocinio tenendo conto:
  - a) della tipologia e della qualità delle prestazioni erogate;
  - b) della consistenza dei flussi di utenza e delle caratteristiche della popolazione assistita;
  - c) degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture assistenziali;
  - d) della presenza e della disponibilità di guide di tirocinio adeguatamente formate in riferimento agli obiettivi formativi e alle competenze specifiche previste nei Corsi di studio.
3. L'attività di ricerca finalizzata all'elaborazione della tesi di laurea può essere svolta nelle strutture di cui ai commi precedenti.

## **Articolo 4**

### **(Personale impegnato in attività formative)**

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e in funzione delle necessità didattiche del Corso di Studio, O.E.I. mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di guida di tirocinio/tutorato clinico.

Per **l'attività di guida del tirocinio**, le figure delle guide del tirocinio, di norma in numero di una ogni 3 studenti:

- vengono segnalate dai Coordinatori delle strutture sedi di tirocinio al Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio del Corso di Studio, su richiesta del Coordinatore del Corso di Studio;
- vengono nominate dal Coordinatore del Corso di Studi con delibera del Consiglio del Corso di Studio, di norma ogni tre anni;
- l'incarico è conferito dal Direttore Generale;
- sono valutati annualmente dal Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio anche sulla base delle valutazioni degli studenti. In caso di valutazione negativa potranno essere rimossi dall'incarico e sostituiti secondo le procedure stabilite;

- svolgono la propria attività, durante la normale attività di servizio, sulla base degli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
  - si occupano delle attività indicate nell'Allegato B1.
1. O.E.I. si impegna a riconoscere l'attività svolta dalle guide del tirocinio in termini di crediti ECM, nel rispetto della normativa regionale vigente, nonché l'attività svolta dalle guide del tirocinio ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Protocollo d'intesa Università-Regione.
  2. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa, O.E.I. dovrà disciplinare il proprio assetto organizzativo assistenziale in modo da consentire al proprio personale, incaricato di attività di formazione nei corsi oggetto del presente accordo, di svolgere in maniera adeguata i compiti assistenziali e didattici attribuiti, prevedendo il loro assolvimento come normale orario di servizio.

## **CAPO II**

### **TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO PER L'ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO**

#### **Articolo 5** **(premesse)**

L'Università e l'Azienda O.E.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58, art 3 c. 5, e dal Protocollo d'Intesa convengono di organizzare congiuntamente il Tirocinio Pratico Valutativo per l'esame di Stato (TPVES) per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso strutture di O.E.I. appositamente individuate dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.

---

#### **Articolo 6** **(Durata del tirocinio)**

Il TPVES, ai sensi dell'art. 3 del DM 58/2018, prevede la frequenza, durante il 5° e 6° anno di corso, e comunque prima della laurea, di un tirocinio della durata complessiva di tre mesi, volto ad accertare le capacità dello studente relative al *“saper fare e al saper essere medico”*, secondo modalità stabilite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

#### **Articolo 7** **(Modalità di svolgimento e certificazione)**

1. Il tirocinio si articola in tre periodi, anche non consecutivi: 1 mese in area Medica, 1 mese in area Chirurgica e 1 mese presso un ambulatorio di Medicina Generale;
2. I periodi da svolgersi in area medica e chirurgica implicano la frequenza presso UU.OO. assistenziali del SSR, individuate dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche
3. per motivate esigenze di apprendimento, lo studente potrà effettuare il mese di tirocinio in area medica o chirurgica anche presso due distinte UU.OO, ma non più di due;
4. L'università fornisce a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.
5. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 2 avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del dirigente medico responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, o dal tutor clinico da lui individuato, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

## **Articolo 8** **(Individuazione delle strutture)**

La frequenza del TPVES può essere svolta presso strutture assistenziali di O.E.I., dotate di adeguati livelli qualitativi e formativi, ritenute idonee dal Consiglio di Corso di Laurea, tenendo conto:

- a) Della tipologia e della qualità della prestazione erogata, con particolare riguardo alla produttività in termini di ricoveri;
- b) Degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture assistenziali;
- c) Della presenza e disponibilità di Tutor clinici per l'attività pratica

L'elenco di tali strutture è indicato nell'Allegato D.

---

## **Articolo 9** **(Attività di tutorato clinico)**

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e in funzione delle necessità di svolgimento del TPVES, O.E.I. mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di tutorato clinico.

- I tutor clinici vengono individuati dal Responsabile della struttura assistenziale fra i Dirigenti Medici del SSN afferenti alla stessa;
- vengono nominati dal Consiglio di Corso di Laurea di norma ogni tre anni;
- Il Consiglio di Corso di Laurea, sentito il Responsabile della struttura assistenziale, può avanzare proposta motivata di rinnovo;

- svolgono la propria attività durante le normali attività di servizio;
- O.E.I. si impegna a riconoscere l’attività svolta dai Tutor clinici in termini di crediti ECM, nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 10 (Norme transitorie)**

1. Nelle more della piena attuazione del DM 58/2018, continuano ad applicarsi le norme contenute nel DM 445/2001, che prevede la frequenza del Tirocinio Valutativo dopo la laurea, per un mese consecutivo (30 giorni di calendario) in area Medica e un mese in area Chirurgica.
2. Copertura assicurativa: ai sensi dell’art. 22 del Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, ai laureati in medicina e chirurgia che effettuano il tirocinio pre-abilitazione si applica la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi prevista dalla L.R. n. 28/2011 e s.m.i. recante “Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale”

## **CAPO III**

### **Norme in materia di sicurezza e coperture assicurative**

### **Articolo 11 (Sicurezza)**

1. L’inserimento degli studenti che svolgono esclusivamente attività professionalizzanti/abilitanti presso le strutture di O.E.I. sarà subordinato:
  - a. al completamento del corso *Formazione sulla sicurezza e Salute sul lavoro* (12 ore) messo a disposizione dall’Università di Genova; O.E.I. si impegna a fare attività di informazione sui rischi specifici della struttura presso cui si svolge il tirocinio;
  - b. alla produzione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dal medico competente;
  - c. completamento del corso su Privacy e riservatezza dei dati personali e sensibili messo a disposizione dall’Università.

---

### **Articolo 12 (Copertura assicurative)**

1. L’Università dà atto che il personale universitario e gli studenti del corso di studio che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali di O.E.I., sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa
2. In caso di infortuni occorsi agli studenti durante le attività all’interno di O.E.I., la stessa si impegna a comunicare tempestivamente all’Università, che provvederà, tramite procedure stabilite con propri regolamenti, a segnalare l’evento, entro i termini previsti alla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

## **CAPO V**

### **Norme finali**

#### **Articolo 13 (Durata)**

1. Il presente accordo ha una durata di 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore.
2. Esso potrà essere rinnovato per periodo uguale o inferiore mediante accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
3. In ogni caso dovrà essere garantito il completamento delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

#### **Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)**

Le parti assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e norme di armonizzazione.

In particolare, gli stessi avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

All'uopo, le parti provvederanno ad impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

#### **Articolo 15 (Riservatezza)**

Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del presente accordo, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento 2016/679/UE e dal d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio, sotto la supervisione del tutore incaricato.

#### **Articolo 16 (Trasparenza e anticorruzione)**

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231

del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

**Articolo 17**  
**(Modifiche in itinere)**

È fatta salva la possibilità di apportare, con le stesse modalità adottate per la sottoscrizione del presente atto, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo anche sulla base di valutazioni e proposte specifiche espresse dal Comitato di Valutazione e dai Consigli di Corso di Studio interessati.

**Articolo 18**  
**(Controversie)**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

**Articolo 19**  
**(Registrazione)**

1. Il presente Atto si compone di n. ..... fogli, viene redatto in unico esemplare firmato digitalmente dalle parti e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.


---

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Luogo, data 24.05.2021**

**L’Università degli Studi di Genova**

**Il Rettore**  
**Prof. Federico Delfino**



**l’Ospedale Evangelico Internazionale**

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Alessio PARODI**



## Allegato A1

### **ELENCO DELLE STRUTTURE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DELLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE A DISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI OGGETTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO**

#### **Elenco delle strutture sedi di attività formativa d'aula e di laboratorio**

##### **AULE**

<b>n.</b>	<b>Aula</b>	<b>Capienza</b>	<b>Dotazioni tecniche</b>
	<b>Polo Didattico “Clinica Chirurgica”</b>	Via A. De Toni 16	
1	Aula Magna della Scuola	di340	Videoproiettore, monitor, visual presenter
2	Auletta Clinica Chirurgica	110	Videoproiettore, monitor, lavagna luminosa
	<b>Polo Didattico Biomedico “Saiwa”</b>	Corso Gastaldi 161	
3	Aula 1	245	Videoproiettore, Visual presenter
4	Aula 2	142	Videoproiettore, lavagna luminosa
5	Aula 3-4	259	Videoproiettore, lavagna luminosa
6	Aula 7	66	Videoproiettore, lavagna luminosa
7	Aula 8	131	Videoproiettore, lavagna luminosa
	<b>Polo Didattico “L.B. Alberti”</b>	Via L.B. Alberti 4	
8	Aula 1	99	Videoproiettore, lavagna luminosa
9	Aula 3	90	Videoproiettore, lavagna luminosa
10	Aula 5	36	Videoproiettore, lavagna luminosa
11	Aula 6	151	Videoproiettore, lavagna luminosa
12	Aula 7	25	Videoproiettore, lavagna luminosa
13	Aula B	25	Videoproiettore, lavagna luminosa
14	Aula Infolinguistica	32	Videoproiettore, pc desktop, virtual machine
	<b>Polo Didattico “Anatomia-Anatomia Patologica-Medicina Legale”</b>	Via A. De Toni 10-12-14	
15	Anfiteatro di Anatomia Umana	200	Videoproiettore, lavagna luminosa
16	Aula di Microscopia	150	Videoproiettore, lavagna luminosa
	<b>Polo Didattico “Fisiologia Umana”</b>		
	Viale Benedetto XV 3		
17	Aula di Fisiologia Umana	85	Videoproiettore, lavagna luminosa
18	Auletta di Fisiologia Umana	40	Videoproiettore, lavagna luminosa
	<b>Polo Didattico “Dipartimento di Medicina Interna-DIMI”</b>	Viale Benedetto XV 6	
19	Aula A	200	Videoproiettore, lavagna luminosa
	<b>IRCCS AOU San Martino-IST</b>	Viale Benedetto XV	
20	Aula Ginecologia- Padiglione 1-2210		Videoproiettore, lavagna luminosa

**DIMES, Sezione Patologia Generale** Via A. Pastore 1  
21 Aula Patologia Generale 100 Videoproiettore, lavagna luminosa

## **LABORATORI**

- Laboratori e ambulatori dei Dipartimenti universitari in cui sono svolte attività attinenti al percorso formativo
- Laboratorio di informatica presso la Presidenza della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

## **BIBLIOTECHE**

- “Biblioteca della Scuola Scienze Mediche e Farmaceutiche” - Polo Didattico Alberti

Aule dei dipartimenti universitari presso cui afferiscono i corsi di studio

---

**Allegato A2 a cura di O.E.I.**

**Elenco delle strutture assistenziali sedi di tirocinio clinico**

Tutte le strutture e i servizi presenti in O.E.I., ospedaliere e territoriali, necessari per i percorsi di apprendimento sul campo delle Professioni sanitarie.

---

## **Allegato B1**

### **ATTIVITÀ DI GUIDA DEL TIROCINIO**

La guida di tirocinio si occupa, in particolare, delle seguenti attività:

- collabora con il Tutor e il Coordinatore del Tirocinio alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento e all'organizzazione dell'esperienza clinica
  - verifica la fattibilità degli obiettivi dello studente nel contesto operativo cui appartiene
  - affianca lo studente nell'apprendimento sul campo relativo alle competenze gestuali e relazionali
  - collabora alla valutazione dello studente
-

## **Allegato D**

### **Strutture individuate dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche per la frequenza delle Attività professionalizzanti e del Tirocinio Pratico Valutativo per l'Esame di Stato**

Come stabilito dalla citata DGR 913/2020, la Regione Liguria autorizza lo svolgimento dell'attività didattica professionalizzante e dei Tirocini Pratici Valutativi per abilitazione alla professione presso l'Ospedale Evangelico Internazionale.

Per l'individuazione delle strutture idonee l'Università degli studi di Genova ha valutato le strutture, tenuto conto della tipologia e della qualità della prestazione erogata, con particolare riguardo alla produttività in termini di ricoveri, degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture assistenziali; della presenza e disponibilità di Tutor clinici per l'attività pratica, individuando le seguenti:

Elenco Strutture O.E.I.

<b>Ospedale</b>	<b>Struttura</b>
Ospedale Evangelico Internazionale	Medicina interna
Presidio di Voltri	Chirurgia generale